

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Don Curzio Breschi"**

Sede Legale Via Martiri Della Niccioleta N.7
58024 MASSA MARITTIMA (GR)
Sede Centrale Tel 0566.906511 Fax 0566.904041
e-mail: gric815003@istruzione.it
Cod.fisc.81001090539

Anno Scolastico 2023-2024

Dirigente Scolastica: Prof.ssa Tiziana Rita Pagano

**REGOLAMENTO
PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO AL BULLISMO E AL
CYBERBULLISMO**

Approvato dal Collegio Docenti del ... con delibera n°

Approvato dal Consiglio d'Istituto del... con delibera n° ...



FINALITÀ

Obiettivo di questo regolamento è quello di prevenire e contrastare tutte le forme di bullismo e cyberbullismo che possono presentarsi a scuola.

INTRODUZIONE

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine "bullying", parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni¹.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime².

Se consideriamo un gruppo classe, in cui un alunno o anche più alunni prendono di mira un compagno più fragile, timido, con complessi di tipo fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente angherie e vessazioni, il fenomeno del bullismo non riguarda solo la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe; infatti, in questo contesto, è quasi impossibile sottrarsi a certe dinamiche relazionali e spesso gli "altri" guardano, osservano, talora tifano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano gli atti di bullismo per paura e per quieto vivere, sicuri di non essere in alcun modo colpevoli, inconsapevoli che è proprio il clima omertoso che si genera attorno a tali episodi a favorire e alimentare l'escalation del bullismo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

COSTITUZIONE ITALIANA

In particolare:

articolo 2: i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità della persona.

Può, conseguentemente, essere ricondotto ad un dovere inderogabile di solidarietà sociale l'impegno, nei diversi contesti familiare, scolastico, associativo, diffondere un atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole dell'importanza della diversità, educativo al senso della comunità e della responsabilità collettiva;

articolo 3: è stato osservato come gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurino sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari.

L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di assumere iniziative ed interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a enti quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché le istituzioni scolastiche, in quanto istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative; gli enti territoriali e i servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non riconducibili esclusivamente al contesto scolastico;

articolo 9: l'azione di contrasto al cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca scientifica e tecnica, orientati ad incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete;

articolo 15: alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne la reputazione;

articolo 28: su di esso si fonda la responsabilità penale e civile dei docenti in quanto dipendenti dello Stato. Sulla base del medesimo articolo 28, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello Stato nel caso di istituto scolastico statale;

articolo 30: su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni correttive del comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (culpa in educando) e per non aver

esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a correggere comportamenti scorretti (culpa in vigilando);

articolo 33: i comportamenti bulli condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si configuri - secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]";

articolo 34: le violenze inflitte con condotte bulle, in special modo quando mancano persone adulte presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più gravi, all'abbandono scolastico. Ad ogni modo condizionano lo stato psicologico del discente, la sua libertà di apprendimento ed il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della libertà di accesso all'istruzione scolastica ed una lesione sostanziale del diritto allo studio.

articolo 38, c.3: come ricordano le Linee di orientamento sopra richiamate, rese dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del diritto all'educazione riconosciuto dalla Costituzione agli inabili. Le istituzioni sono chiamate ad esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione.

[Senato della Repubblica, Legislatura 17^a - Dossier n. 148]

- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo";
- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo.

Dispositivo dell'art. 612 bis Codice penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

È configurabile il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nella ipotesi in cui (...) si accerti la commissione reiterata di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura. (Cass. n. 48268/2016), del bullo minorenne.

L'art. 97 c.p. stabilisce infatti, che «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni» >>

L'art. 98 c.p. stabilisce che «è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere».

Ai sensi dell'art. 26 del DPR 448/88 il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.

Art. 98 co 1 c.p. «è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere ma la pena è diminuita.»

SPECIFICHE LEGISLATIVE:

Cassazione: atti di bullismo come la violenza di gruppo

La Cassazione che ha punito un episodio di bullismo come se fosse violenza di gruppo condannando a cinque anni di carcere (attenuanti concesse) un 25enne perché, con l'aiuto di un altro ragazzo che teneva fermo un minore, infilava nell'ano di quest'ultimo un bastoncino di legno preso da terra.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione descrivendo la storia come un "pericolosissimo atto di bullismo e tragico esempio di anticipazione di attività delinquenziale sin dalla giovane età" giudica "adeguata" vista anche la concessione delle attenuanti, considerato che la vittima era di diversi anni più giovane dell'aggressore e minorenni.

Cassazione: condanna un uomo per aver schiaffeggiato il bullo che infastidiva il figlio

I giudici hanno chiarito che la «punizione e rieducazione» del bullo non è un compito che spetta ai genitori delle "vittime" e che i modi utilizzati dall'imputato nel caso in specie stanno del tutto fuori dalle «regole della civiltà». Condannato l'uomo a tre mesi di carcere convertiti in 3.420 euro di multa riconoscendo al bullo una provvisoria di 4mila euro come prima tranche risarcitoria dello choc subito.

Figli poco educati: responsabilità dei genitori (art. 2048 c. c.)

La Cassazione, richiamando l'art. 2048 c. c., con la Sentenza n. 26200, ha ricordato che, per la poca educazione dei figli, che non rispettano le normali regole della civile coesistenza, ne rispondono direttamente i genitori, spiegando che "i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, sia anche, e soprattutto, nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extra-familiari".

Poteri educativi dell'Insegnante e abuso dei mezzi di correzione (Cass. 47543/15)

Integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità.

II delitto di "abuso dei mezzi di correzione e disciplina presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi educativi, che, senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a causa dell'eccesso, arbitrarietà o intemperatività della misura. Ove, invece, la persona offesa sia vittima di continui episodi di prevaricazione e violenza, tali da rendere intollerabili le condizioni di vita, ricorre il più grave reato di maltrattamenti in famiglia» (Cassazione Penale, sez. VI sentenza 12 settembre 2007, n. 34460).

Commette il delitto di abuso dei mezzi di correzione o disciplina chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte (art. 571 c.p.).

Violenza non é mai educativa (Cass. 26927/18)
12 Giugno 2018, Cassazione penale

L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche ove fosse sorretto da animus corrigendi, non può, infatti, rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (ex plurimis: Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269654; Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, B., Rv. 262336; Sez. 6, n. 36564 del 10/05/2012, C, Rv. 253463).

In ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: cioè sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di tolleranza e di civile convivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice.

Costituisce abuso punibile a norma dell'art 571 cod. pen. (e che, nella ricorrenza dell'abitudine e del necessario elemento soggettivo, può integrare anche il delitto di maltrattamenti) anche il comportamento doloso che umilia, svaluta, denigra o violenta psicologicamente un bambino, causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione educativa o di disciplina (Cass. n. 16491/2005).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

La nuova legge

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*". e S.M.I. di cui al TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- Oscuramento del web: la vittima di cyber-bullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- Ruolo della scuola nel contrasto al cyber-bullismo: in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyber-bullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.
- Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyber-bullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di **ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino

a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

LE RESPONSABILITA'

Obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. che scatta per il solo fatto di aver conosciuto direttamente o di essere venuto a conoscenza di una notizia di un fatto che potrebbe identificare una fattispecie di reato procedibile d'ufficio, è un obbligo personale cioè ricade direttamente su chi ha appreso la notizia, a cui corrisponde il reato di Omissione di Denuncia ex art. 361 c.p..

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Bullismo: legge 910/2023

Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che omette di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria, è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000.

Il fatto di bullismo e cyberbullismo, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sette anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori o diffamatori o ogni altro atto idoneo, intimidisce, minaccia o molesta taluno, in modo da porlo in stato di grave soggezione psicologica, ovvero da isolarlo dal proprio contesto sociale.

"È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, trovandosi nella possibilità di impedire o denunciare i fatti di cui al primo comma, non si avvale di tale possibilità. La pena è della reclusione da due a otto anni se i fatti di cui al primo comma sono commessi mediante la rete internet o la rete di telefonia mobile.

La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, da un convivente o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da tre o più persone riunite o a danno di un minore o di una persona con disabilità o di una donna in stato di gravidanza.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "*I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.*" Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che

stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *“misure preventive”* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.


IL BULLISMO

Il termine *bullismo* deriva dalla traduzione letterale del termine *“bullying”*, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.


Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:



- **Intenzionalità** (o pianificazione): Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima (Farrington, 1993; Olweus1993). L'intenzionalità prevede la messa in atto di comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.
- **Squilibrio di potere**: sebbene il fenomeno del bullismo si manifesti nelle relazioni tra pari, ovvero tra coetanei, vi è un sostanziale squilibrio di forza e potere tra il bullo e la vittima, che spesso, proprio per questa ragione non è in grado di difendersi.
- **Ripetizione**: L'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo

Il bullismo è, quindi, un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.

Esistono diverse tipologie di bullismo:



Il bullismo si manifesta spesso in situazioni di diversità basandosi sul **pregiudizio e la discriminazione** legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

GLI ATTORI DEL BULLISMO

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati. In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

IL BULLO

- mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima
- ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé
- fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi
- ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa
- esprime disimpegno morale

LA VITTIMA

- subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli
- subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere)
- spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali

I SOSTENITORI DEL BULLO

- incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione
- possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo
- alcuni di loro sono BULLI GREGARI cioè sostenitori del comportamento del bullo

GLI SPETTATORI PASSIVI

- assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza
- molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza
- hanno un ruolo importantissimo perchè, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il cosiddetto **BULLO-VITTIMA**. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

RIASSUMENDO:**IL BULLO**

Bullo dominante	Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima. Atteggiamento favorevole verso la violenza. Scarsa empatia. Atteggiamenti aggressivi. Elevate abilità sociali.
Bullo gregario	Bassa autostima- Ansioso. Poco popolare nel gruppo. Basso rendimento scolastico. Aiutante o sostenitore del bullo.
Bullo vittima	Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato. Scarso controllo emozionale. Poco popolare nel gruppo.

LA VITTIMA

Vittima passiva	Soggetto passivo. Calmo -Sensibile-Insicuro. Contrario alla violenza. Non reattivo alle prepotenze.
Vittima provocatrice	Irrequieto- Iperattivo. Provoca e contrattacca. Ansioso. Bassa autostima. Poco integrato in classe.

GLI SPETTATORI

Sostenitori del bullo	Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.
Difensori della vittima	Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.
Maggioranza silenziosa	Ha paura di essere a sua volta vittimizzata. Pensa che non facendo niente non è responsabile delle violenze. Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti. È più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime.

FORME DI BULLISMO

- 1. Prepotenze dirette** (molestie esplicite) → atti aggressivi diretti (spintoni, calci, schiaffi, pestaggi ecc.); furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap); minacce estorsioni.
- 2. Prepotenze indirette** (molestie nascoste) → diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a; esclusione di un/a compagno/a da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche).
- 3. Cyberbullying** (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici) → Invio di sms, mms, e-mail offensivi/e o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle *mailing list* o nelle *chat-line*; pubblicazione nel *cyberspazio* di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata.

IL CYBERBULLISMO

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2)

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying"(bullismo elettronico) che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Particolarmente preoccupante è la pratica definita "**happy slapping**", cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto **sexting**), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo.

Tale punizione avviene con la pratica denominata "**kick**" (cioè "calcio") e il modo preferito dai *cyberstalkers* è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della loro vittima anche il numero di telefono accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali. Purtroppo si sono già avuti casi di suicidio da parte alcune vittime sconvolte dall'umiliazione e della vergogna.

Per riassumere, il **cyberbullismo**, possiede una serie di caratteristiche specifiche:

- **Pervasività:** se il bullo tradizionale si ferma fuori la porta di casa, il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc.).
- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi.
- **Volontarietà dell'aggressione:** non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- **Ampiezza di portata:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili.

Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat,

commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Pur avendo in comune le caratteristiche proprie del bullismo, nel caso del cyberbullismo ve ne sono altre distintive quali:

- **Pervasività:** se il bullo tradizionale si ferma fuori dalla porta di casa, il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie e piattaforme social usate (sms, watsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc...).
- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi. Ciò comporta una de-responsabilizzazione rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
- **Pubblico più vasto e rapida diffusione:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti raggiungendo in poco tempo un pubblico molto vasto.
-
- **Permanenza nel tempo:** video, foto, messaggi rimangono nel tempo anche se vengono rimossi. Per la vittima ciò è una fonte di grave sofferenza.

Il fenomeno del cyberbullismo può manifestarsi in tanti modi e con tipologie diverse. Gli studiosi ne hanno individuate alcune:

Flaming	<ul style="list-style-type: none"> •litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
Denigration	<ul style="list-style-type: none"> •pubblicazione all'interno di comunità virtuali (chat, blog o siti Internet...) di "pettegolezzi" e commenti crudeli, calunniosi, offensivi, denigratori al fine di danneggiare la reputazione della vittima
Harassment	<ul style="list-style-type: none"> •molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi
Cyberstalking	<ul style="list-style-type: none"> •invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
Outing estorto	<ul style="list-style-type: none"> •registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
Impersonation	<ul style="list-style-type: none"> •utilizzo dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
Exclusion	<ul style="list-style-type: none"> •estromissione intenzionale di un altro utente, dal gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo

I ruoli tipici del bullismo faccia a faccia ricorrono anche nel cyberbullismo anche se nel contesto virtuale l'atteggiamento di deresponsabilizzazione è molto marcato al punto da attivare meccanismi di condivisione che rendono protagonisti di atti di cyberbullismo molti "attori".

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di **disimpegno morale** cioè dei processi, tramite i quali l'individuo si auto-justifica, disattiva parzialmente o totalmente il controllo morale mettendosi al riparo da sentimenti di svalutazione, senso di colpa e vergogna. Il disimpegno morale disattiva la sanzione autoregolatoria cioè il controllo interno.

DISIMPEGNO MORALE

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- **Minimizzazione:** gli atti che si sono compiuti sono considerati “solo uno scherzo”.
- **Diffusione della responsabilità:** “Non è colpa mia. Lo facevano tutti” oppure “lo non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato”.
- **Distorsione delle conseguenze:** “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”, in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- **Attribuzione della colpa:** spostarla da sé e addossandola all’altro “ha iniziato lui” “è lei che si è spogliata” ecc.

RIASSUMENDO:**Ridefinizione della condotta riprovevole**

Permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento aggressivo.

<<L’ho fatto perché il mio compagno era stato offeso>>.

<<Non è grave insultare un compagno dal momento che picchiarlo è peggio>>

Ridefinizione della responsabilità personale

Vengono attivati meccanismi di diffusione della responsabilità.

<<Lo fanno tutti>>

<<Un ragazzo che si limita a suggerire di dare una lezione a un compagno non può essere incolpato se gli altri ragazzi gli danno retta e poi lo fanno>>

Ridefinizione delle conseguenze dell'azione

Si presenta quando vengono ignorate o minimizzate le conseguenze del proprio comportamento.

<<Era solo uno scherzo, non è successo niente>>

<<Dire offese a un compagno non gli reca un reale danno>>

Ridefinizione del ruolo della vittima

Si attribuisce alla vittima una colpa o la si de-umanizza.

<< Lei è così antipatica che alla fine se lo merita se alcuni la chiamano con brutti nomi>>

<<Quel compagno fa schifo, non merita il rispetto dagli altri>>

RESPONSABILITA' E RUOLI DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI

Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole: Art.1 comma 1 L. 71/2017

- Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Art.4 comma 5

- Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (*omissis*) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (*omissis*) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Gli adempimenti per Scuole di ogni ordine e grado, in mancanza dei quali si rammenta che possono scattare ipotesi di responsabilità omissiva, riguardano quanto ai soggetti:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- “Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
- adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto e un team per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.ù
- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti.

2. IL TEAM PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Secondo le Linee di Orientamento-aggiornamento 2021, in continuità con quanto già previsto dai precedenti documenti in materia "...Le istituzioni scolastiche potranno prevedere la costituzione di un **Team Antibullismo** costituito dal Dirigente scolastico, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari)."

Si suggerisce anche l'individuazione di un ulteriore gruppo dedicato: il **Team per l'Emergenza**, con lo scopo di agire prevedendo l'integrazione con figure specializzate del territorio e il coinvolgimento delle altre agenzie educative presenti, anche attraverso reti di scopo.

"Il **Team Antibullismo** e il **Team per l'Emergenza** avranno le funzioni di:

- coordinare e promuovere iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet.
- promuovere attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;
- curare rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, il "Safer Internet Day";
- aggiornare, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

3. IL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

- approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.
- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia."

4. IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;

- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

5. I COORDINATORI DEL CDC:

- favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- pianificano attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità;
- nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti-bullismo.
- Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture)".

6. I DOCENTI:

- Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva. Nell'ipotesi di comportamento che integri un reato il docente che ne è venuto a conoscenza deve darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico. Si ricorda che tutte le notizie e i fatti di cui si viene a conoscenza sono coperti dal segreto d'ufficio e non vanno diffusi al di fuori delle sedi istituzionali preposte."
- Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe o ricreazione o esterno) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.
- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- potenziano le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi;

- organizzano attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni;
- informano gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

7. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

8. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente. La divulgazione del materiale eventualmente acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non devono essere usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.

9. I COLLABORATORI SCOLASTICI

- “Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, in quanto considerati addetti ad un pubblico servizio,* ferme restando le responsabilità dei docenti.
- Nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio.

- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.
- Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente
- Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto."

**Secondo l'art.358 del c.p. la qualifica di incaricato di pubblico servizio, che è colui che pur non essendo un pubblico ufficiale svolge un servizio di pubblica utilità, collaborando con il Dirigente scolastico e con i docenti alla vigilanza. Gli incaricati di pubblico servizio sono ugualmente soggetti attivi e passivi di reato. Ha pertanto obbligo di denuncia degli illeciti penali di cui vengono a conoscenza, così come è tutelato potendo essere integrati nei suoi confronti i reati di minaccia e resistenza analogamente a quanto accade per i pubblici ufficiali.*

LA PRIVACY A SCUOLA

A seguito della situazione emergenziale le scuole hanno sviluppato ed approfondito ogni argomentazione concernente la tutela ed il trattamento dei dati personali.

Con peculiare riferimento alle problematiche che possono scaturire dal verificarsi di situazioni di cyberbullismo si rinvia alla modulistica fornita dal garante della privacy per la segnalazione di episodi di cyberbullismo rinvenibile al link: https://www.garanteprivacy.it/web/quest/home/docweb/-/docweb_display/docweb/6732688.

È buona norma controllare sempre gli aggiornamenti che il garante della privacy inserisce sul proprio sito istituzionale in merito.

Si ricorda che il minore vittima di cyber-bullismo (se ha più di 14 anni altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore chiedendo il suo intervento.

Si raccomanda una particolare attenzione da parte dell'istituzione scolastica, dei team del bullismo e dell'emergenza, rispetto al vaglio ed analisi degli episodi segnalati, ed all'intervento che deve anche essere allineato con quanto previsto dal regolamento di istituto.

MISURE CORRETTIVE E SANZIONI:

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **BULLISMO**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono concretizzarsi anche in attività a favore della comunità scolastica.

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo e il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare è sempre teso alla rieducazione e al recupero dello studente.

Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate, ma il cyberbullo – che, come detto, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori

Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”.

Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati, ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l'è andata a cercare”.

Prima di tutto esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto.

Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la Polizia Postale è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagna di classe può rappresentare diffamazione; in caso di foto che la ritraggono seminuda si parla di diffusione di materiale pedopornografico. E se il ragazzo ha più di 14 anni è perseguibile per legge.

Dall'altra parte, però, i genitori non dovrebbero neanche reagire in modo errato e spropositato anziché assumere un atteggiamento costruttivo.

Se presente e se possibile, molto utile si rivelerà la collaborazione dello psicologo di istituto.

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E-POLICY

“La scuola punta alla costruzione di un’etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.

Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l’Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche. Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola.”

Tali finalità troveranno adeguata corrispondenza nel P.T.O.F. che deve definire:

- l’approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza on-line e all’uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica anche attraverso la stesura di apposito *EPolicy*² documento programmatico, volto a descrivere l’approccio specifico della scuola alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e a un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica*.
- Le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione in ambiente scolastico, in sintonia con le disposizioni anche del Regolamento d’Istituto.
- Le misure per la prevenzione anche attraverso un coinvolgimento attivo degli studenti (“peer education”) e in collaborazione con le Consulte provinciali degli studenti nelle istituzioni scolastiche di II grado) e i rappresentanti degli studenti.

REGOLAMENTO D’ISTITUTO E PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

I regolamenti (ex art. 4, co.1, del D.P.R. 1998/249) e il Patto Educativo di Corresponsabilità (ex art. 5-bis ibidem) devono essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo:

- individuando le misure di intervento immediato del Dirigente (ex art.5 co.1 Legge 71/2017) • prevedendo sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti ed interventi di natura educativa e di prevenzione (a seguire il procedimento disciplinare).

Soprattutto in riferimento al Patto Educativo di Corresponsabilità deve essere data particolare enfasi al momento della sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti con l’obiettivo di illustrare in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art.5 bis D.P.R. 249/1998) e ciò anche alla luce della recente giurisprudenza che attribuisce valore contrattuale sia al Regolamento che al Patto.

LA PREVENZIONE


La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

1. promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
2. ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;
3. ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

E' fondamentale, ai fini di una corretta azione di prevenzione, il contributo di tutti i docenti di ogni ordine e grado; tutti i Docenti infatti, sono fondamentali nella identificazione, nel contenimento e nella gestione del fenomeno.

Secondo gli studiosi si possono individuare tre livelli di prevenzione:




1. **PREVENZIONE UNIVERSALE:** si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.
2. **PREVENZIONE SELETTIVA:** prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi...
3. **PREVENZIONE INDICATA:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

A tal fine, appare opportuna una Formazione dei Docenti e una informazione costante e integrata degli alunni.

PROCEDURE SCOLASTICHE

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

1. Prima segnalazione
2. Valutazione approfondita
3. Gestione del caso attraverso uno o più interventi
4. Monitoraggio



1. PRIMA SEGNALAZIONE

La **fase di prima segnalazione** ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta una documentazione da parte del Team preposto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo tale da acquisire dati oggettivi; questa documentazione verrà quindi inoltrata al Dirigente Scolastico.

La SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE è scaricabile dal sito dell'I.C. di Massa Marittima e allegata in calce a questo protocollo.

Può essere compilata da: vittima, compagni, testimoni, insegnanti della classe o dell'istituto, personale ATA, dirigente scolastico, familiari della vittima o del bullo.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo, ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

Il Team provvederà come detto, a inoltrare il documento al Dirigente Scolastico che eventualmente contatterà e convocherà il Team di gestione dell'emergenza.

2. VALUTAZIONE APPROFONDATA

Se ritenuto opportuno, il referente/team bullismo provvederà a raccogliere le informazioni sull'accaduto utilizzando la SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDATA (vd. allegato) per valutare se si è di fronte a un caso di bullismo, di che tipo, la frequenza, la gravità...

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento	<ul style="list-style-type: none"> - informazioni sull'accaduto; - tipologia e gravità dei fatti; - informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo; - livello di sofferenza della vittima; - caratteristiche di rischio del bullo 	Viene effettuata dal team bullismo attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi	Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di: raccogliere ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari...) concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).

3. GESTIONE DEL CASO


Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.



LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Sulla base di quanto rilevato:

- Se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale).
- Se i fatti SONO confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il Team deciderà quali azioni intraprendere:

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.





Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:	1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica)
	2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente
	3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte)
	4. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune

4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.

Un monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.


SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo.	1. Monitoraggio a breve termine (es. 1 settimana) 2. Monitoraggio a lungo termine (es. 1 mese)

CONCLUSIONI

La strategia vincente è considerare il comportamento del bullo all'interno del contesto gruppale. L'approccio sul gruppo deve avere come focus l'esplicitazione del conflitto. Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il [cyber]bullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la strategia antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

La scuola ha il dovere di intervenire a fronte di atti di prevaricazione e bullismo con interventi mirati e strategici che nascono, prima di tutto, dalla prevenzione.

Per questa ragione è essenziale considerare l'importanza di percorsi volti a informare e a formare.



La **competenza emotiva** fa riferimento alle abilità pratiche necessarie per l'autoefficacia dell'individuo nelle transazioni sociali che suscitano emozioni. Implica la capacità di comprendere le proprie e altrui emozioni, di esprimerle, di regolarle e di utilizzarle in modo adeguato nei processi cognitivi e negli scambi sociali. Presuppone quindi la presenza di conoscenze (delle proprie e altrui emozioni, delle regole di esibizione, del linguaggio

emotivo) e di abilità sul versante del comportamento (come la capacità di esprimere e regolare le proprie emozioni).

L'**empatia** (dal greco en-, "dentro", e pathos, "sofferenza o sentimento") è la capacità di immedesimarsi con i vissuti emotivi degli altri, grazie alla comprensione dei loro segnali emozionali, all'assunzione della loro prospettiva soggettiva e alla condivisione dei loro sentimenti.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Don Curzio Breschi"**

Sede Legale Via Martiri Della Niccioleta N.7
58024 MASSA MARITTIMA (GR)
Sede Centrale Tel 0566.906511 Fax 0566.904041
e-mail: gric815003@istruzione.it
Cod.fisc.81001090539

PRIMA SEGNALAZIONE
casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

da inoltrare alla mail dedicata o consegnare in busta chiusa indirizzata alla dirigente presso la Segreteria scolastica di via M. della Niccioleta n° 7

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Persona che compila la segnalazione:
Data:
Luogo:
1 – La persona che segnala il caso del presunto bullismo è <input type="checkbox"/> La vittima <input type="checkbox"/> Un compagno <input type="checkbox"/> Padre/madre/tutore della vittima _____
<input type="checkbox"/> Un insegnante
<input type="checkbox"/> Altri
2 - Vittima _____ classe _____
Altre vittime _____ classe _____
Altre vittime _____ classe _____

3 - Bullo o bulli (o presunti)

Nome _____ classe _____

Nome _____ classe _____

Nome _____ classe _____

4 - Descrizione breve del problema. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5 - Quante volte sono successi gli episodi?

Firma del segnalatore:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Don Curzio Breschi"**

Sede Legale Via Martiri Della Niccioleta N.7
58024 MASSA MARITTIMA (GR)
Sede Centrale Tel 0566.906511 Fax 0566.904041
e-mail: gric815003@istruzione.it
Cod.fisc.81001090539

VALUTAZIONE APPROFONDATA

dei casi di Bullismo e vittimizzazione

Nome del membro del team che compila lo screening:

Data:

Scuola:

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:
2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:
 - La vittima
 - Un compagno della vittima, nome
 - Madre/ Padre della vittima, nome
 - Insegnante, nome
 - Altri:
3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:
4. Vittima, nome Classe:
Altre vittime, nome Classe:
Altre vittime, nome Classe:
5. Il bullo o i bulli Classe:
Nome Classe:
Nome Classe:
Nome Classe:
6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

Osservazioni	Sì/No
1. è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;	
2. è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;	
3. è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;	
4. sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";	
5. gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);	
6. è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;	
7. gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;	
8. ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;	
9. è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;	
10. ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media	
11. ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook...), rubrica del cellulare...	

Altro:

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?

9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?

12. Sofferenza della vittima:

La vittima presenta...	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero - spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola (non va volentieri)			
Paura di prendere l'autobus - richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento / rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)			
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme...)			
Cambiamenti notati dalla famiglia			
Impotenza e difficoltà a reagire			

Gravità della situazione della vittima (indicare con una X sotto alla colonna scelta):

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	GIALLO	ROSSO

13. Sintomatologia del bullo:

Il bullo presenta...	Non vero	In parte - qualche volta vero	Molto vero - spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei			
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

Gravità della situazione del bullo (indicare con una X sotto alla colonna scelta):

1	2	3
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3
VERDE	GIALLO	ROSSO

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

14. Da quanti compagni è sostenuto il bullo?

15. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo
- | | |
|------|--------|
| Nome | Classe |
| Nome | Classe |
| Nome | Classe |

16. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?

17. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe)

Nome	Classe
Nome	Classe
Nome	Classe

18. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

19. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

20. La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento (indicare con una X sotto alla colonna scelta):

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE Codice verde	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice giallo	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Don Curzio Breschi"**

Sede Legale Via Martiri Della Niccioleta N.7
58024 MASSA MARITTIMA (GR)
Sede Centrale Tel 0566.906511 Fax 0566.904041
e-mail: gric815003@istruzione.it
Cod.fisc.81001090539

SCHEDA DI MONITORAGGIO

PRIMO MONITORAGGIO

Effettuato in data _____

In generale la
situazione è:

- Migliorata
- Rimasta
invariata
- Peggiorata

Descrivere come:

SECONDO MONITORAGGIO

Effettuato in data _____

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come:

TERZO MONITORAGGIO

Effettuato in data _____

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come:

QUARTO MONITORAGGIO

Effettuato in data _____

In generale la situazione è:

- Migliorata
- Rimasta invariata
- Peggiorata

Descrivere come:

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Olweus D., Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, 1993
- E. Menesini, Bullismo: le azioni efficaci della scuola, ed. Erickson, 2003
- E. Menesini A. Nocentini B. Palladini, Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, ed. Il Mulino, 2017
- S. Valorzi – M. Berti, Cercami su Instagram, ed. Reverdito, 2019
- G. Colombo – A. Scarfatti, Educare alla legalità, ed. Salani, 2011
- L. Pagliari, #cuoriconeggiati storie di vite in-line e di cyberbullismo, ed Nuova Cantelli, 2020
- M. Sunderland, Aiutare i bambini che fanno i bulli”, ed. Erickson, 2005
- M. Di Pietro e M. Dacomo, Fanno i bulli, ce l’hanno con me... - Manuale di difesa positiva per gli alunni, ed. Erickson, 2005

Siti utili

Sensibilizzazione contro la violenza nelle parole

<http://paroleostili.com/>

Pagine dedicate al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Safer Internet Centre: <http://www.generazioniconnesse.it>

<http://www.stopalbullismo.it>

<https://www.savethechildren.it/blog-notizie/la-legge-contro-il-fenomeno-del-cyberbullismo-5-punti>

<http://www.notrap.it>

Centro Nazionale Contro il Bullismo - BULLI STOP: <https://www.bullistop.com>

Tutela dei minori e segnalazioni

<http://www.azzurro.it>

<http://www.stop-it.it>

<http://www.moige.it>

Prevenzione del disagio giovanile

<http://www.cuoreparole.org>

Garante della Privacy - Modello per la segnalazione reclamo in materia di cyberbullismo

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>

INDICE

FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PAG. 2
RESPONSABILITA' GIURIDICA	PAG. 9
IL BULLISMO	PAG. 12
IL CYBERBULLISMO	PAG. 17
RESPONSABILITA' E RUOLI	PAG. 21 PAG. 27
PTOF-E-policy	
LA PREVENZIONE	PAG. 28
PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO	PAG. 29
1. PRIMA SEGNALAZIONE	PAG. 29
2. VALUTAZIONE APPROFONDATA	PAG. 30
3. GESTIONE DEL CASO	PAG. 31
4. MONITORAGGIO	PAG. 33
CONCLUSIONI	PAG. 34
SCHEDA - prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione	PAG. 36
SCHEDA - Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione	PAG. 38
SCHEDA - Monitoraggio	PAG. 43
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	PAG. 45

Il presente Regolamento è stato approvato nel C.O.I. del 6/12/2023 Delibera n° 54

